

Repertorio numero 148.981 Raccolta numero 40.333

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno ottobre duemilaventi, alle ore diciotto e venti

21 OTTOBRE 2020, ore 18.20

In Pordenone (PN), nel mio studio sito in Viale Trieste n.9.

Davanti a me dott. ROMANO JUS, Notaio in Pordenone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone, è presente il signor:

- **LONGO avv. FRANCESCO**, nato a Pordenone il 19 novembre 1956, con domicilio in Pordenone (PN), Vicolo delle Acque n.2, Codice Fiscale LNG FNC 56S19 G888I;

comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione riconosciuta denominata "**CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE ANCHE NOI A CAVALLO**", con sede legale in Porcia (PN), Via Mantova n.22, Codice Fiscale 91009860932, Partita IVA 01119340931 iscritta al numero 214 del Registro Regionale delle persone giuridiche e che è stata convocata in questo giorno, luogo ed alle ore 18.00 con le modalità indicate dall'art.9 del vigente statuto sociale, l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - modifica dello statuto per acquisire le caratteristiche di ETS e l'iscrizione nel RUNTS;

2 - conferma delle cariche sociali;

Presiede l'assemblea ai sensi dell'art.9 (nove) dello statuto sociale il comparente il quale constata:

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona oltre che di sé stesso Presidente, dei signori:

* Beltrame Giorgio, nato a Maniago (PN) il 22 luglio 1952, Vice Presidente;

* Muntendam Marianne, nata a Eindhoven (Paesi Bassi) il 4 maggio 1960, consigliere;

* Giordano Giovanna, nata a Pordenone il 27 novembre 1963, consigliere;

- assente giustificata il consigliere Bomben Valli, nata a Pordenone il 24 aprile 1965;

- che sono presenti in proprio 9 (nove) soci e per delega n. 9 (nove) soci per un totale di 18 (diciotto) su complessivi n.20 (venti) soci come rilevato nell'elenco delle presenze che il Presidente mi consegna per essere allegato al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi dal darne lettura;

- che il Collegio dei Revisori è rappresentato dal rag. Piccinin Italo, nato a Pasiano di Pordenone (PN) il 13 febbraio 1950, revisore;

REGISTRATO A PORDENONE
il 04/11/2020
n. 14127
serie 1T
Esatte € 356,00

- assenti giustificati: Cancellieri dott. Antonio, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 18 marzo 1972, Presidente e De Marco dott.ssa Olinda, nata a Sacile (PN) il 27 dicembre 1971, revisore;
- che tutti i soci presenti sono regolarmente iscritti nel libro degli associati ed hanno diritto di voto;
- che la presente assemblea si tiene in unica convocazione;

TUTTO CIÒ CONSTATATO

il Presidente dopo aver chiesto agli intervenuti se siano tutti sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno ed avutane risposta affermativa, dichiara validamente costituita la presente assemblea essendo stato raggiunto il quorum stabilito dall'art.9 dell'attuale statuto sociale approvato dall'assemblea dei soci in data 24 novembre 2014, registrato a Pordenone il 18 dicembre 2014 al n.10926 serie 1T e perciò atta a deliberare ed invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente illustra le proposte modifiche allo statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni del nuovo Codice del Terzo Settore introdotto con il D.Lgs.117/2017 nella previsione di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione degli Enti Terzo Settore, che verrà richiesto relativamente alla sezione g) dell'art.46 del Codice del Terzo Settore (di seguito anche CTS).

Su invito del Presidente dell'assemblea do quindi lettura al nuovo testo proposto dello statuto sociale.

Poichè l'utilizzo dell'acronimo ETS è inibito agli enti non iscritti al RUNTS, non ancora operativo, ne consegue che la relativa modifica statutaria con l'inserimento nella denominazione sociale di detto acronimo è condizionata all'effettiva iscrizione nel RUNTS e che fino a tal momento l'associazione non potrà utilizzarlo e che pertanto l'associazione manterrà la sua attuale denominazione "CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE ANCHE NOI A CAVALLO" e con la sua iscrizione al RUNTS essa diventerà "CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE ANCHE NOI A CAVALLO ETS".

Dopo breve ma esauriente discussione, con voto palese ed unanime l'assemblea

DELIBERA

1. di approvare la proposta come sopra formulata con approvazione dello statuto sociale di cui è stata data da me notaio lettura, adeguato alle prescrizioni di cui al D.Lgs.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni che qui di seguito si riporta:

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. L'Associazione riconosciuta denominata "CENTRO DI RIEDUCA-

ZIONE EQUESTRE ANCHE NOI A CAVALLO" dal momento della sua iscrizione nel RUNTS è denominata **"CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE ANCHE NOI A CAVALLO ETS"** ed è retta dal presente statuto.

2. L'acronimo ETS di cui a precedente comma potrà essere inserito nella denominazione sociale e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico contestualmente alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in Comune di Porcia (PN), Via Mantova n.22.

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

3. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

a) sviluppare lo studio e la ricerca per individuare e analizzare i complessi problemi che riguardano le persone disabili, soprattutto attraverso la terapia assistita con gli animali (TAA), l'educazione assistita con gli animali (EAA), l'attività assistita con gli animali (AAA) e altre terapie alternative, rendendo le loro famiglie partecipi delle attività promosse;

b) promuovere ed effettuare interventi assistiti con gli animali (IAA) quali strumenti terapeutici e riabilitativi per la cura delle disabilità motorie, psichiche e sensoriali, anche integrandoli con l'impiego di terapie rieducative e riabilitative di tipo tradizionale, interventi educativi e ludico-ricreativi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la psicomotricità relazionale, la musicoterapia e l'arteterapia in generale, centri estivi extra-scolastici rivolti a soggetti sani, diversamente abili o a rischio di emarginazione con la finalità di migliorare il benessere psico-fisico e di favorire l'inclusione sociale;

c) promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive e ludico/ricreative connesse all'equitazione intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale, anche rivolte a favorire la pratica sportiva di persone anche con disabilità;

d) favorire le attività e le iniziative di promozione sociale e del tempo libero al fine di migliorare la qualità della vita, favorendo la reciproca conoscenza ed integrazione fra le persone, direttamente o in collaborazione con qualunque organismo interessato;

e) sensibilizzare e coinvolgere in un'azione comune Enti pubblici e privati, organismi sociali, gruppi e persone singole interessati alle problematiche dell'handicap e alla promozione degli interventi assistiti con gli animali (IAA) anche attraverso i media, inclusa la divulgazione e distribuzione di stampati;

f) promuovere il volontariato, con particolare attenzione a quello giovanile, della terza età ed internazionale, e la formazione del personale per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

g) organizzare attività extra scolastiche rivolte a minori

finalizzate ad un supporto ludico educativo, anche utilizzando le attività collegate con le IAA, per favorire il successo scolastico e formativo ed evitare la dispersione scolastica.

h) accudire, anche per conto di amministrazioni pubbliche, piccoli animali randagi a seguito di interventi di sterilizzazione o per altre necessità;

i) collaborare con le istituzioni pubbliche e private accogliendo nella propria struttura persone con fragilità che, attraverso progetti personalizzati, svolgano attività lavorative quale passaggio propedeutico ad un loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.

j) svolgere ogni altra iniziativa collegata all'attività di tutela, cura e riabilitazione, inserimento sociale, dando priorità alle persone svantaggiate e ai portatori di handicap.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse, in quanto secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

5. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può avvalersi di volontari, sia soci che non soci, nello svolgimento delle proprie attività.

7. Per il raggiungimento dello scopo associativo l'Associazione può compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare, economica e finanziaria. Sempre a tale scopo l'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. Può inoltre costituire uno o più patrimoni destinati ad un specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 - bis e seguenti del codice civile.

Art. 4 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - ASSOCIATI

1. Possono essere associati dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, Enti privati e pubblici che condividono gli scopi e le finalità contenuti nel presente statuto. I requisiti per poter essere ammessi all'Associazione sono i seguenti:

- assenza di situazioni motivatamente incompatibili con le

finalità istituzionali dell'Associazione;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

2. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

4. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecitato, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali, in particolare, l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

5. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione ne fanno domanda al Consiglio Direttivo mediante richiesta inviata con lettera raccomandata o con altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. La decisione del Consiglio Direttivo è comunicata all'associato e, se favorevole all'ammissione, è annotata nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto motivato della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sulla richiesta di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

6. In deroga a quanto previsto al precedente comma sono nominati associati dal Consiglio Direttivo, con giudizio motivato e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, quelle persone che si siano particolarmente distinte o nel campo della ricerca sulla ippoterapia, rieducazione equestre e terapie rieducative e riabilitative di tipo tradizionale o alternativo, o per altri significativi interventi a favore delle attività dell'Associazione. Tali associati godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri degli altri associati.

7. Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno trenta giorni ha diritto di voto in assemblea nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

8. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) e della documentazione relativa alla gestione amministrativa, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale,

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione.

10. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 6 - RECESSO, ESCLUSIONE, DECADENZA

1. Recesso. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto decorso il termine di preavviso ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso il recedente non ha diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

2. Esclusione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti, dalle deliberazioni associative o che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

3. Decadenza. Decade dalla qualifica di associato chi non provvede per due anni consecutivi al pagamento della quota associativa e comunque fatto salvo il diritto al recupero del credito da parte dell'Associazione.

Art. 7 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari nel rispetto delle norme inderogabili di legge e in particolare dell'art.17 del D.Leg.3 luglio 2017 al n.117 (Codice del Terzo Settore) e delle norme in tema di sicurezza.

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro diretto o indiretto.

3. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Leg.3 luglio 2017 al n.117.

Art.8 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione trae i mezzi dalle quote associative, dai contributi degli associati, anche una tantum, nonché dalle contribuzioni da

soggetti pubblici e privati ovvero assegnazioni di qualsivoglia genere e natura provenienti da qualunque fonte.

2. L'Associazione può inoltre raccogliere fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo

3.- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Ciascun anno, entro i termini di legge, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio redatto in conformità alla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i successivi 30 giorni per la definitiva approvazione.

3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispose il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, l'Organo di Controllo.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta giorni) nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

2. L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) delibera sugli altri oggetti posti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dalla legge o

dal presente statuto;

e) delibera in sede di appello e in modo definitivo sull'ammissione o esclusione degli associati;

f) autorizza l'acquisto, la vendita e gli atti dispositivi in genere di beni immobili;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

3. Delle riunioni dell'assemblea ordinaria viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del pari nominato dal Presidente della stessa.

4. L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

5. Delle riunioni dell'assemblea straordinaria, viene redatto verbale da un Notaio con funzioni di Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Notaio.

6. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, almeno una volta all'anno, nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa.

7. L'assemblea straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza dal Consiglio Direttivo quando esso ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia.

8. A tutti gli associati con diritto di voto deve pervenire, almeno sette giorni prima dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, mediante lettera raccomandata o con altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione l'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione nonché dell'ordine del giorno indicante i temi in discussione e deliberazione.

L'avviso di convocazione deve essere inoltre esposto presso la sede dell'Associazione.

9. Ciascun associato esprime un solo voto. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare per delega al massimo altri tre soci aventi diritto al voto.

10. Il voto si esercita in modo palese.

11. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita se presente in proprio o per delega scritta, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno cinque soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

12. Il Presidente del Consiglio Direttivo funge da Presidente dell'Assemblea. In sua assenza, il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla stessa a maggioranza semplice. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori e nomina un segretario verbalizzante anche non amministratore o associato.

13. Per l'Assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è richiesta la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14. Per l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

15. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non in presenza ossia in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea: l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; il regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il Segretario.

Art.12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria che non siano espressamente riservati all'assemblea.

2. Sono compiti del Consiglio Direttivo, con elencazione a carattere esemplificativo e non esaustivo:

a) amministrare i fondi per gli scopi istituzionali dell'Associazione nel quadro degli indirizzi generali dettati dal-

l'Assemblea;

b) convocare l'Assemblea degli Associati;

c) predisporre ed emanare i regolamenti e le norme sul funzionamento dell'Associazione;

d) determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

e) predisporre il bilancio dell'esercizio e una relazione sull'attività, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, e qualora previsto dalla norma o ritenuto opportuno il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati entro i termini di legge;

f) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati, tenendo aggiornato l'apposito libro;

h) rilevare e dichiarare l'avvenuta decadenza dei soci che non provvedono per due anni consecutivi al pagamento della quota associativa.

i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri che può variare da tre a sette, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria che procede alla sua nomina.

4. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

5. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata ed è rieleggibile.

6. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- quelli previsti dall'art.2382 c.c.;
- assenza di situazioni motivatamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

7. Qualora non espressi dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente, nonché, se ritenuti necessari, dei Consiglieri esecutivi attribuendo loro specifiche deleghe.

8. Il Consigliere che si dimette o decade, viene sostituito mediante cooptazione espressa all'unanimità dai rimanenti Consiglieri con la nomina di un altro consigliere.

Il mandato del consigliere cooptato scadrà alla scadenza dell'intero organo direttivo e la cui nomina dovrà essere ratificata dall'assemblea alla sua prima riunione.

9. La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

10. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

11. La convocazione deve essere comunicata agli interessati in forma scritta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, inviato a mezzo di strumento di comunicazione, che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza quando la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

12. Per la validità della riunione consiliare occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

13. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato un Segretario anche non amministratore o socio, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

14. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

15. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non in presenza ossia in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il segretario.

16. Di ogni riunione si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei Verbali del

Consiglio.

17. Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

Art.13 - PRESIDENTE

1. La rappresentanza legale dell'Associazione compete, a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. L'apposizione della firma da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente. Entrambe le cariche sono gratuite. Ai sensi dell'art.26, 7 comma del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.14 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo (denominato anche Collegio Sindacale composto da tre persone più due supplenti, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. In alternativa, può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i/il membri/o dell'Organo di controllo siano/sia iscritti/o al registro dei revisori, a questi l'assemblea può altresì affidare la funzione di revisori legali dei conti,

nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

4. L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro anni) ed è rieleggibile.

Art.15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.16 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

- - § - -

All'unanimità l'assemblea delibera:

2. di confermare per quanto occorrer possa l'attuale composizione e durata dell'organo amministrativo come determinato dall'assemblea;

3. di confermare per quanto occorrer possa l'attuale composizione dell'organo di controllo;

4. di conferire al legale rappresentante dell'associazione, ogni potere per apportare alle presenti delibere ed allo statuto sociale tutte quelle integrazioni e modifiche eventualmente richieste esclusivamente per l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche e una volta istituito nel RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea si chiude alle ore diciannove e quaranta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura in assemblea al componente che lo approva e come Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciannove e quaranta nei quattro fogli di cui consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia in quattordici pagine per intero e parte di questa quindicesima sin qui.

F.to Francesco Longo

F.to Romano Jus (L.S.)

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22
DEL D.LGS. N. 82/2005.**